



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 3 del 23/02/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventitré del mese di Febbraio alle ore 19:30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LANARO FRANCESCO	P		RONCARI LUCA RUGGERO	P	
FRIGO ANGELO	P		PERIN GIOVANNI	P	
PELOSO ELENA	P		GONZATO ENZO	P	
NERVO DANIELA	P		BERTOCCHI PAOLA MARIA	P	
ROSSI LUISA	P		FACCIN DARIO	P	
ZAMPERETTI PIETRO	P		CABIANCA LUCA	P	
ZARANTONELLO ANNA	P		URBANI PATRIZIA	P	
CERRI SABINA	P		ALTOLINI DIEGO	P	
AMBROSINI GIOVANNI	P				

Presenti: 17 - Assenti: 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Arch. Sabina Cerri, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relazione l'assessore al bilancio Rossi.

CABIANCA: preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole in quanto è stata valutata positivamente la scelta di mantenere inalterate le aliquote, considerato il momento di crisi che si sta attraversando.

Sottolinea, comunque, che dispiace la decisione dell'amministrazione di aver eliminato alcune agevolazioni a beneficio delle disabilità gravi e dei residenti all'estero previste in passato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le disposizioni contenute all'art. 1, commi da 739 a 783, disciplina l'IMU (Imposta municipale propria);
- l'IMU ha come presupposto il possesso di immobili, ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, mentre il possesso dell'abitazione principale e dei fabbricati ad essa assimilati non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019);
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché gli immobili assimilati per legge o regolamento a tale fattispecie (art. 1, comma 741, lett. b) e c) della Legge n. 160/2019);
- la base imponibile, per le diverse fattispecie (fabbricati, aree edificabili...) è interamente determinata per legge;
- tra le novità introdotte dalla Legge n. 160/2019 è da ricordare che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1944, è pari allo 0,1 per cento e che i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- inoltre, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 751);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 15/06/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- la legge n. 296/2006, art. 1, comma 169 dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;

RAVVISATA la necessità, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto per il corrente anno 2021, così da mantenere pressoché inalterato il carico fiscale dei propri cittadini in materia di IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, che dispone che le aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO necessario provvedere in merito per avviare e dare applicazione alle procedure di riscossione relative all'IMU;

RACCOLTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell'organo di revisione economico - finanziario ai sensi dell'art. 239 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., accessibile agli atti interni;

VISTO:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto della Presidente del Consiglio comunale prot.n. 2343 del 09/02/2021, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:

Presenti	n. 17
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. /
Astenuti	n. /

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le causali espresse in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, nella seguente misura:
 - 1,00% aliquota di base;
 - 1,00% fabbricati di categoria D con esclusione delle categorie D/1, D/7, D/8, D/5;
 - 0,90% aree edificabili;
 - 0,60% abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - 0,56% unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
 - 1,06% unità immobiliari di categoria catastale D/5;
 - 0,95% unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3, D/1, D/7, D/8;
 - 0,90% unità immobiliari di categoria catastale B/1;
 - 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1944;
 - 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce");
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

3. DI PRECISARE che all'esecuzione della presente delibera provvederà il Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
4. DI DICHIARARE, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00, attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:

Presenti	n. 17
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. /
Astenuti	n. /

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale

Dott. Gaetano Emanuele

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)